

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Bergamo
Direzione



Bergamo, 16 GEN. 2013

Prot. Gen. n. 6692
(da citare nella risposta)

Class. 6.3 Fasc: 537/09

Spett.le Comune di Carobbio Degli Angeli

Piazza A.Locatelli 1

24060 Carobbio Degli Angeli (BG)

Oggetto: parere su rapporto ambientale e proposta di Documento di Piano nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT di Carobbio Degli Angeli.

Rif.: prot.n. 9654 del 06/11/2012, prot. arpa n. 157471 del 14/11/2012.

In allegato si trasmette il parere di cui all'oggetto.

Allegati:n.1 parere.



Il Direttore
Dipartimento Provinciale di Bergamo
Dr. Carlo Lucotti

Responsabile del procedimento: Ing. Flavio Goglio
Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani

Tel. 035/4221850
Tel. 035/4221894

Via Clara Maffei, 4, 24121 Bergamo - tel. 035.4221.711 - fax 035.4221.860 - www.arpalombardia.it
Indirizzo PEC: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL

Allegato al prot. n.

6692del 16 GEN 2013

Oggetto: parere su rapporto ambientale e proposta di Documento di Piano nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT di Carobbio degli Angeli (BG).

Con nota prot.n. 9654 del 06/11/2012 (prot. ARPA n. 157471 del 14/11/2012) è stata comunicata la messa a disposizione della proposta di Piano, della sintesi non tecnica e del rapporto ambientale del PGT di Carobbio degli Angeli.

La normativa prevede che ARPA si esprima sul rapporto ambientale e sulla proposta di Documento di Piano.

Qualora disponibili vengono esaminati anche Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Il seguente parere riporta osservazioni puntuali ed una serie di indicazioni o richiami normativi di carattere più generale, attinenti spesso alla fase successiva della pianificazione attuativa.

Per distinguere le une dalle altre si fa presente che le nostre osservazioni e proposte di modifica al rapporto ambientale e alla proposta di Documento di Piano sono evidenziate **in neretto** nell'ambito dei rispettivi paragrafi.

Considerazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica

Nella VAS del PGT del Comune di Carobbio degli Angeli sono riportate le considerazioni effettuate da Uniacque in sede di conferenza di scoping circa la situazione della fognatura, dell'impianto di depurazione di Gorlago, presso cui confluiscono i reflui di Carobbio degli Angeli, e della rete acquedottistica.

Non è stata effettuata l'operazione di correlare l'incremento della popolazione che deriverà dagli interventi negli ambiti di trasformazione e/o dall'incremento edificatorio, previsto a seguito dell'applicazione del PGT e a seguito dell'esaurimento dei diritti edificatori del PRG, con la capacità residua della rete acquedottistica e con la capacità residua, peraltro probabilmente già esaurita, dell'impianto di depurazione sovracomunale di Gorlago.

Il Comune attende in tal senso il contributo di Uniacque in sede di seconda conferenza di valutazione.

Come ARPA si propone, qualora possibile, di colmare le lacune informative di cui sopra.

Nelle schede degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano sono state analizzate in modo piuttosto esaustivo "...le caratteristiche ambientali... delle aree interessate." (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) cioè degli ambiti di trasformazione, derivanti dall'assetto urbanistico-territoriale proprio del Comune di Carobbio degli Angeli. Manca l'indicazione circa la prossimità ad impianti sportivi esistenti, ad allevamenti e l'indicazione circa la possibilità tecnica di allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria esistenti.

Si propone di colmare queste lacune informative per ciascun ambito di trasformazione all'interno delle schede del Documento di Piano e/o nel rapporto ambientale.

Indicatori per il monitoraggio.

In merito all'indicatore relativo alla dotazione di aree verdi pro-capite si propone di utilizzare un indice che misuri la dotazione pro-capite di aree verdi pubbliche, suddividendole per tipologia, in modo da valutare la quantità di queste superfici in relazione anche alla qualità.

Nel computo delle aree verdi è possibile considerare le tipologie verde attrezzato, parchi urbani, verde storico, aree di arredo urbano, verde speciale (cfr. ISTAT " Indicatori ambientali urbani. Anno 2007" . Glossario).

Il Comune può anche fare riferimento alla stessa suddivisione per tipologia riportata nella Tavola C3 del quadro conoscitivo inerente la componente naturalistica e la dotazione di verde, da cui peraltro emerge come vi sia una certa scarsità di aree verdi pubbliche attrezzate.

Si ricorda che, in generale, qualora vengano inserite nel Piano attività di monitoraggio al di fuori di quelle già effettuate nell'ambito dei programmi di attività ordinaria del nostro Ente, il coinvolgimento di ARPA Lombardia deve essere preliminarmente concordato con l'Agenzia.

Documento di Piano.

Sviluppi complessivi previsti.

E' rilevabile che parte degli interventi del PRG non ancora attuati sono stati trasferiti nel PGT e che sono stati previsti ulteriori ambiti determinando un'ipotesi di crescita complessiva (PGT + lotti liberi, etc.) pari a circa 1144 abitanti teorici (paragrafo 9.3.1 del rapporto ambientale e paragrafo 8.2 della relazione del Documento di piano).

Tale previsione di crescita, se pur probabilmente non realizzabile integralmente, è in linea con le ipotesi d'incremento demografico su base decennale riportate al paragrafo 8.1 della relazione del Documento di Piano mentre se si considera un arco di tempo di 5 anni (attuale intervallo di validità del Documento di Piano) i dati di crescita ipotizzabili sono sicuramente molto diversi.

In quasi tutti i Comuni della Provincia di Bergamo da noi esaminati si assiste all' individuazione di ambiti di trasformazione in numero maggiore rispetto alle necessità abitative dei Comuni stessi, con l'ovvia conseguenza che la disponibilità di immobili rischia di essere maggiore della richiesta di mercato e che quindi vi sia un consumo di suolo inutile.

A tutti i comuni si evidenzia che, qualora nell'ambito del tessuto urbano consolidato vi sia la necessità di recuperare/ristrutturare edifici e/o aree soggette a degrado del patrimonio edilizio, tali interventi dovrebbero essere prioritari rispetto a quelli di edificazione su suolo libero.

Onde incentivare tali recuperi si possono valutare alcune ipotesi:

1. dare priorità temporale agli interventi negli ambiti di recupero rispetto agli interventi su suolo libero;
2. connettere obbligatoriamente l'attuazione degli ambiti di trasformazione alla riqualificazione delle aree degradate;
3. prevedere opportune e consistenti compensazioni ambientali, aggiuntive rispetto a quelle previste per il consumo di superfici agricole, per tutti i siti dove sia previsto consumo di nuovo suolo e quindi di una risorsa non rigenerabile; tutto ciò nella prospettiva di evitare il consumo di suolo libero ma anche d'indirizzare gli operatori economici verso un recupero spinto del tessuto urbano da riqualificare.

Componente geologica, idrogeologica e sismica.

Si rammenta che il professionista redattore dello studio, sia nella forma integrale sia per la sola componente sismica, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di aver scrupolosamente seguito i dettati della normativa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della D.G.R. n.8/1566 del 22/12/2005 e s.m.i.

Cimitero.

Il cimitero di Carobbio degli Angeli ricade nell'area di rispetto di uno dei pozzi ad uso potabile indicati nella tavola A11 del quadro conoscitivo inerente i vincoli. Ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. 152/06 i cimiteri rientrano tra le strutture vietate nelle zone di rispetto dei pozzi. Per quelli già esistenti, come nel caso in questione, è necessario che non siano previsti ampliamenti adibiti a sepoltura all'interno dell'area di rispetto; onde poter invece ampliare le zone di sepoltura si deve procedere, qualora tecnicamente possibile, ad una revisione della zona di rispetto del pozzo secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente (D.G.R. n.6/15137 del 27/06/1996).

L'art. 42 della L.R. 26/2003 e s.m.i. pone in capo ai Comuni, su proposta dell'autorità d'ambito, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Si suggerisce quindi al Comune, onde evitare un blocco nell'ampliamento delle zone di sepoltura del cimitero in questione, di provvedere quanto prima alla revisione, se tecnicamente fattibile, della zona di rispetto del pozzo acquedottistico.

Viceversa devono essere reperite nuove fonti di approvvigionamento dell'acqua potabile e si deve procedere alla disattivazione del pozzo in questione.

Elettrodotti.

La normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, ovvero il DPCM 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici magnetici alle frequenze di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti" (G.U. n. 200 del 29/08/03), all'art. 4 fissa l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore di induzione magnetica, da intendersi come mediana nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore.

Mentre, per situazioni già in essere, valgono i disposti dell'articolo 3 per cui viene previsto un limite di attenzione pari a 10 μ T sempre da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore.


Per quanto riguarda le distanze l'art. 6 comma 1 "Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" prevede che per la determinazione delle stesse si debba fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto come definita dalla norma CEI 11-60. A completamento dei disposti normativi il 5 luglio 2008 sulla G.U. n. 156 è stato pubblicato il Decreto 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Nell'allegato tecnico del Decreto 29 maggio 2008 nel paragrafo 5.1.2 viene indicato, secondo le prescrizioni del DPCM 8 Luglio 2003, il proprietario/gestore quale soggetto abilitato a definire e comunicare alle autorità competenti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, mentre nel paragrafo 5.1.3 e fig. 1 e 2 viene indicata la metodica per calcolare l'ampiezza delle fasce che tiene conto non solo della proiezione al suolo o Distanza di Prima Approssimazione DPA ma anche dall'ingombro della isosuperficie a 3 μ T. Si rammenta che la definizione delle fasce di rispetto va attuata ad eccezione delle situazioni previste al punto 3.2 del Decreto 29 maggio 2008 e quindi anche per la maggior parte delle linee di media tensione.

Sul territorio di Carobbio degli Angeli sono presenti numerose linee elettriche ad alta tensione.

Al paragrafo 5.10 del rapporto ambientale è riportato che sono state richieste le Distanze di Prima Approssimazione ai gestori degli elettrodotti ed esse sono state cartografate in planimetria inserita nel rapporto ambientale stesso. Nella Tavola dei vincoli, nonché nelle altre tavole del PGT pubblicate, non risultano invece essere state rappresentate le Distanze di Prima Approssimazione delle suddette linee elettriche.

Per un corretto riferimento si chiede di rappresentare le DPA in scala nelle tavole di Piano (e non solo quindi all'interno del rapporto ambientale), come previsto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05, in quanto costituiscono un indirizzo di vincolo all'utilizzo delle aree, essendo garantito all'esterno delle fasce di loro riferimento il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T (microtesla) per la realizzazione di insediamenti con permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere.

Per le medie tensioni la determinazione delle fasce di rispetto e delle DPA deve avvenire sempre tramite richiesta ai gestori; per esse si chiede la rappresentazione in planimetria delle DPA solo qualora significative.



Nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

Vincoli insistenti sul territorio.

Nella Tavola del quadro conoscitivo A.11 inerente i vincoli vigenti sul territorio comunale non sono state riportate le fasce d'inedificabilità dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore riportate invece nella tavola del quadro conoscitivo D.3 inerente la carta del reticolo idrico aggiornata e revisionata.

Si suggerisce di riportare tali fasce anche nella tavola A.11 al fine di possedere in un'unica planimetria un quadro esaustivo sui vincoli insistenti sul territorio.

A ulteriore completamento si chiede di rappresentare in scala nella medesima tavola dei Vincoli le DPA degli elettrodotti.

Distanze tra allevamenti e ambiti di trasformazione.

In linea generale lo scrivente servizio propone di applicare tra gli allevamenti esistenti e i nuovi ambiti di trasformazione le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 "Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" paragrafo 3.1, inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.

Si propone di considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano e le nuove edificazioni da Piano delle Regole.

Verde pubblico.

Si rileva che Carobbio degli Angeli possiede poche aree verdi attrezzate agevolmente raggiungibili a piedi nell'ambito del tessuto urbano consolidato.

L'esigenza di aree verdi attrezzate, collocate in posizione congrua per essere facilmente fruibili, è molto sentita a livello generale in quanto facilita lo sviluppo della socialità.

Il verde privato, se pur utile per mantenere un equilibrio idrologico, microclimatico ed ambientale, non può assolvere alla funzione sociale e ricreativa espressa dal verde pubblico.

Pur non rientrando nelle competenze specifiche di ARPA ma riguardando comunque l'utilizzo del suolo, si esprime l'auspicio che l'amministrazione comunale voglia incrementare le aree verdi attrezzate all'interno del tessuto urbano.

Ambiti di trasformazione

Si rammenta che per i Piani attuativi e negoziati nei casi dovuti ai sensi dell'art. 8 della L 447/1995 dovranno essere prodotte le relazioni previsionali di Clima o di Impatto Acustico.

AT/R2 e AT/R3.

Questi ambiti non appaiono essere eredità del PRG.

Sono posti immediatamente al di fuori della fascia di rispetto del cimitero di Carobbio degli Angeli.

Appaiono critici in quanto entrambi:

- sono attraversati da linea elettrica ad alta tensione la cui fascia di rispetto potrebbe condizionare in modo significativo i futuri assetti planivolumetrici;
- si trovano in prossimità del centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e in particolare AT/R3 si trova a circa 30 metri dal suddetto centro di raccolta.

I centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti possono generare molestie sia di carattere olfattivo sia dovute al rumore prodotto dalla movimentazione dei rifiuti e dal loro trasporto.

Gli ambiti sono di dimensioni contenute e quindi non è possibile ipotizzare di creare fasce filtro di separazione significative.

Gli interventi in questi due ambiti dovranno necessariamente ricevere l'assenso del gestore dell'elettrodotto che terrà conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T e terrà conto dei diritti di servitù dell'elettrodotto.

Alla luce di quanto sopra si propone di dare seguito alla previsione solo qualora:

1. **si riceva l'assenso, a norma di legge, del gestore dell'elettrodotto alle proposte di piano attuativo e/o permesso di costruire convenzionato;**
2. **vi sia una consolidata e comprovabile assenza nel tempo di molestie causate dal centro di raccolta nelle abitazioni già esistenti in zona;**
3. **dalla redazione d'ideale relazione previsionale di clima acustico emerga che l'attività del centro di raccolta non comporterà la compromissione del clima acustico delle future residenze.**

AT/R5.

Ricade all'interno della fasce di pertinenza della linea ferroviaria di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n.459/98 in materia d'inquinamento acustico derivante dal rumore ferroviario.

In queste fasce (A e B) deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui all'art. 5 comma 1 del D.P.R. 459/98.

Gli interventi per il rispetto dei limiti, trattandosi di infrastrutture già in esercizio, devono essere garantiti, ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto sopracitato, dai titolari dei permessi di costruire rilasciati all'interno delle fasce.

E' attraversato da elettrodotto e pertanto si dovrà acquisire l'assenso del gestore della linea elettrica alle proposte di piano attuativo e/o permesso di costruire convenzionato.

E' delimitato a sud da corso d'acqua del reticolo idrico consortile e quindi si dovrà tener conto della relativa fascia di rispetto.

AT/RS.

Consta di due aree.

Un'area è posta immediatamente a sud della frazione di Santo Stefano e sarà a destinazione d'uso residenziale mentre l'altra area è sita poco distante dalla prima in direzione sud-est, ai piedi della collina e andrà a costituire futura area sportiva comunale.

La prima area risulta attraversata da linea elettrica ad alta tensione la cui fascia di rispetto inciderà, molto probabilmente, in modo significativo sui futuri assetti planivolumetrici dell'ambito.

Si dovrà pertanto acquisire l'assenso del gestore dell'elettrodotto alla proposta di Piano attuativo.

Il gestore terrà conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T e terrà conto dei diritti di servitù dell'elettrodotto.


La seconda area da adibirsi a futura zona sportiva comunale è posta in contesto di valore ambientale: trattasi di zona agricola sostanzialmente libera da edificazione posta ai piedi della collina.

Il futuro ambito sportivo sarà collocato all'interno di elemento di secondo livello della Rete Ecologica Regionale: una tipologia di progetto quale un centro sportivo, collocato in posizione centrale all'interno del contesto naturalistico in questione dato dalla piana pedecollinare, può diventare un elemento di disturbo, in conseguenza dei flussi di traffico e delle attività sportive praticate, per la fauna normalmente presente.

Non è dato sapere se tale centro sportivo sarà collegabile alle reti di acquedotto e fognatura onde evitare la creazione di nuove fonti di approvvigionamento idrico e consentire un idoneo trattamento dei reflui prodotti.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si propone di valutare ipotesi alternative alla collocazione del centro sportivo nel contesto attualmente individuato.

Si rammenta che la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano deve di norma contenere un'analisi delle alternative agli scenari di Piano ipotizzati (allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06).



Si specifica inoltre che al paragrafo 5.1.2 della relazione del Documento di Piano si evidenzia come la piana pedecollinare costituisca una delle unità di paesaggio più a rischio a causa della ridotta estensione e della prossimità all'ambito urbanizzato.

Si chiede infine di conoscere, come richiesto per tutti gli ambiti, la fattibilità tecnica del collegamento alle reti esistenti di acquedotto e fognatura.

AT/P1.

E' attraversato da linea elettrica ad alta tensione: si dovrà acquisire l'assenso del gestore della linea elettrica alla proposta di piano attuativo.

AT/P2.

Trattasi di ambito a destinazione d'uso produttiva confinante a nord con insediamento produttivo esistente.

La porzione non edificabile dell'ambito contiene al suo interno edificio esistente e tuttora apparentemente abitato. In attesa di una presumibile riconversione di questa porzione si rammenta l'obbligo per le aziende che si insedieranno di redigere le relazioni previsionali d'impatto acustico ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 per valutare l'impatto sui recettori in prossimità.

Ambiti di completamento a destinazione residenziale.

Dalla Tavola del Documento di Piano 6.5 emerge che nel PGT vi sono 20 ambiti di completamento a destinazione residenziale.

Nella Tavola essi non sono numerati e pertanto risulta difficoltoso effettuare considerazioni puntuali.

Per essi però il Comune deve, in generale, ritenere espresse le medesime considerazioni da noi effettuate per gli ambiti di trasformazione qualora tali ambiti di completamento si trovino in condizioni analoghe a quest'ultimi in relazione alla presenza di elettrodotti, alla presenza delle fasce di pertinenza acustica della ferrovia e alla vicinanza al centro comunale di raccolta dei rifiuti.

Una particolare considerazione viene effettuata per l'ambito di completamento residenziale posto a sud est della Ditta Toora Casting spa.

Questa Ditta risulta aver creato in passato problematiche di carattere acustico presso i recettori già esistenti in zona.

Si propone quindi di subordinare il rilascio del permesso di costruire e/o l'approvazione del Piano attuativo all'esame della relazione previsionale di clima acustico che dovrà dimostrare l'assoluta idoneità di quest'area alla realizzazione di abitazioni così prossime ad un impianto di fusione metalli.

Per completezza d'informazione si evidenzia che la zona dell'insediamento produttivo confinante con l'ambito di completamento è data da un piazzale sul quale non si effettuano lavorazioni ma sul quale può essere effettuata la movimentazione di merci e rifiuti con conseguente emissione di rumore.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si rammenta che, ai sensi all'art. 13 comma 6 della L.R. 12/05 e succ. modif. ed integrazioni, il Comune è tenuto ad inviare ad ARPA il Documento di Piano che sarà adottato.


Si chiede cortesemente di voler procedere all'inoltro della documentazione completa inerente il PGT, comprensiva del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Bergamo, 15 gennaio 2013

Referente Tecnico
Dott.ssa Chiara Andriani
Chiara Andriani

Il Responsabile
U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali
Ing. Flavio Goglio
Flavio Goglio

POZZI MATTEO
VIA CASA COMUNALE 1
ARDESIO (BG)
TEL 333 2884423



SPETT. AMM. NE. COH. LE
PIAZZ. LORETELLI 1
CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

OGGETTO.. RICHIESTA VARIANTE AL
REDIGENDO P.G.T.

IO SOTTOSCRITTO POZZI MATTEO
NATO A MONTICHIARI IL 14-2-82
C.F. PZZMTT82B14F471A,
IN QUALITA DI COMPROPRIETARIO
DEL LOTTO DI TERRENO POSTO
IN VIA BOLGARE, IDENTIFICATO
AL C.T. N. N. 23M E 66. ATTUALMENTE
ZONA AGRICOLA,

CHIEDE

[Handwritten signature]

CHE NEL REDIGENDO P.G.T
L'ATTUALE TERRENO VENGA
INSERITO QUALE ZONA ARTIGIANALE
INDUSTRIALE, PER POTER
REALIZZARE IDONEO MAGAZZINO
PER LA PROPRIA ATTIVITA'
LAVORATIVA, NON CHE RICOVERO
AUTOMEZZI AD USO LOGISTICO.
CERTO DEL BUON ESITO,
CON L'OCCASIONE SI PORGONO
I MIEI CORDIALI SALUTI.

ARDESIO, 14-1-2013

Pozzi Matteo



PARROCCHIA
SAN PANCRAZIO MARTIRE

Via Giovanni XXIII, 3 - tel. 035.951048
Fax 035.4251969 email parr.carobbio@virgilio.it

24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Allegato 48



Egr. sig. Sindaco

Rag. Antonio Parsani

Comune di Carobbio degli Angeli

e.p.c.

Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto Don Luca Moro nato a Bergamo il 26/09/1969 e residente a Carobbio degli Angeli in via Giovanni XXIII N 3 in qualità di Parroco pro-tempore della Parrocchia San Pancrazio Martire In ordine all'approvazione del nuovo Piano di governo del Territorio, e alla luce delle nuove normative statali e regionali

RICHIEDE

La classificazione per tutti i beni immobili di proprietà della Parrocchia san Pancrazio con la seguente dicitura specifica " **ATTREZZATURE D' INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI**".(riguarda ogni edificio con attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, di culto e abitazioni dei religiosi e affini)

Nello specifico la richiesta è rivolta a modificare l'area del campo sportivo parrocchiale classificato nel P.R.G. vigente come zona "a verde pubblico sportivo" e l'area della ex scuola infanzia in via Marconi classificata come edificio scolastico. La stessa classificazione è richiesta per l'edificio della nuova scuola d'infanzia .

Cordiali saluti.

Il parroco
Don Luca Moro

Carobbio il 23 gennaio 2013




PARROCCHIA
SAN PANCRAZIO MARTIRE

Via Giovanni XXIII, 3 - tel. 035.951048
Fax 035.4251969 email parr.carobbio@virgilio.it

24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Allegato 49



Egr. sig. Sindaco

Rag. Antonio Parsani

Comune di Carobbio degli Angeli

Ufficio Tecnico Comunale

e.p.c.

Il sottoscritto Don Luca Moro nato a Bergamo il 26/09/1969 e residente a Carobbio degli Angeli in via Giovanni XXIII N 3 in qualità di Parroco pro-tempore della Parrocchia San Pancrazio Martire proprietaria del terreno in comune di Carobbio degli angeli in via Donizetti distinto al numero di mappa 335 (parte) fg. 2/4 classificato nel P.R.G. vigente in zona speciale R religiosa

RICHIEDE

L'annullamento della richiesta prot 8749 del 02 dicembre 2006 (che si allega agli atti) di variazione del terreno suindicato in zona edificabile di completamento.

Cordiali saluti.

Allegato : Estratto P.R.G.

Copia di richiesta da annullare.



Carobbio il 23 gennaio 2013

P.47
Mr

Egr. Sig.

SINDACO

del comune di 8749 x

Carobbio degli Angeli (BG)

2 DIC 2006

Oggetto: Richiesta variante per P.G.T.

Il Sottoscritto Don Emmanuele Beghini nato a Milano il 14 Luglio 1964 residente in Carobbio degli Angeli Via Papa Giovanni XXIII n 3 in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia di San Pancrazio Martire proprietaria del terreno in Comune di Carobbio degli Angeli via Donizetti distinto al numero di mappa ...^{335 (PARTE)}..... Fg. 2/4 classificato nel P.R.G. vigente in zona speciale R Religiosa e A scuola materna

RICHIEDE

- che nel Piano di Governo del Territorio (PGT) il terreno sopra indicato sia inserito in zona edificabile di completamento con una volumetria pari a 2000 mc.

Allegati:

estratto P.R.G.;

estratto mappa.

Distinti saluti

Parrocchia di San Pancrazio Martire

P.P.

Handwritten scribbles and initials

B.1 40

ILLEZINGO

C.1 16


FONTANA

B.1 42

B.1

Parrocchia S. STEFANO PROTOMARTIRE
Via Brigata Lupi 8 24060 Carobbio degli angeli (BG)
Tel 035.951282 cell. 347.0590761
e-mail: santostefanodegliangeli@diocesibg.it

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI	
Provincia di BERGAMO	
24 GEN. 2013	
PROTOCOLLO GEN. N.	0858
CAT. X..... CL.	FASC.



Egr.Sig. Sindaco del Comune di Carobbio degli Angeli
Rag. Antonio Parsani

e p.c.
Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto don Carlo Cappi nato a Milano il 12/02/1938 e residente in Carobbio degli Angeli – via Brigata Lupi 8 in qualità di Parroco della Parrocchia di S.Stefano Protomartire in ordine all'approvazione del nuovo Piano di governo del Territorio e alla luce delle nuove normative statali e regionali

RICHIEDE

la classificazione per tutti i beni immobili di proprietà della Parrocchia di S.Stefano Protomartire con la seguente dicitura specifica: "ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI" (riguarda ogni edificio con attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, di culto e abitazioni dei religiosi e affini).

Nello specifico la richiesta è rivolta a modificare la classificazione di campo sportivo parrocchiale ai Mortini, classificato nel P.R.G. vigente come zona "a verde pubblico sportivo"
l'edificio in Via Fontana Roux denominato "Sale Parrocchiali" (ex Asilo)
la Casa Parrocchiale Canonica in Via Brigata Lupi 8
la Casa del Sacrista in via Fara
e, ovviamente, le chiese: Parrocchiale, dei Mortini, della Madonna di Lourdes e loro pertinenze.

Cordiali saluti



il Parroco
d.Carlo Cappi

Carobbio degli Angeli 24 gennaio 2013

Allegato 51



**GRUPPO CONSILIARE
INSIEME PER CAMBIARE**

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
Provincia di BERGAMO
16 GEN. 2013
PROTOCOLLO GEN. N. ...0524...
CAT. ...X... CL. FASC.

SPETT.LE Comune di Carobbio degli Angeli

→ *Att.ne Autorità Procedente – responsabile
settore Tecnico – geom. Ondei Dario*
Uff.tecnico.1@comune.carobbio.bg.it

Att.ne Sig. Sindaco

OGGETTO: Richiesta documentazione VAS

La sottoscritta **Ruggeri Teresa**, Consigliere di minoranza, gruppo “Insieme per Cambiare”,

CHIEDE,

con la presente, alla SV il rilascio della documentazione inerente a “*Suggerimenti e proposte*” relative al redigendo PGT e sinora pervenute presso Codesto Ufficio Comunale (Vedasi Lettera di convocazione 2^ conferenza di valutazione - VAS)

Restando in attesa di una Vostra cortese e celere risposta, porge le più vive cordialità.

Carobbio degli Angeli, 14/01/2013

X Il Gruppo
INSIEME PER CAMBIARE
RUGGERI TERESA



COPIA

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Provincia di Bergamo

- UFFICIO TECNICO -

Rif. prot. gen. n°0524/2013

Comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI
prov. Bergamo

Spett. li

GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER CAMBIARE


del Comune di CAROBBIO D.A. (BG)

Consigliere sig. ra Ruggeri Teresa

- c/o sede comunale -

SINDACO - Parsani Antonio - / A.C.**Segretario Comunale** - Turco dott. Guglielmo -
del Comune di CAROBBIO D.A. (BG)

- c/o sede comunale -

Io sottoscritto Messo Comunale, dichiaro
di aver notificato in data odierna il presente
atto mediante consegna a mani di: e per con.

Carobbio degli Angeli li, 23-01-2013

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

**OGGETTO:** richiesta documentazione VAS.**IL RESPONSABILE DEL SETTORE / SERVIZIO**

Sulla richiesta d'oggetto e in atti a prot. n°0524 del 16 gennaio 2013, rispettosamente riscontra trasmettendo copia della documentazione disponibile e attinente alla 2ª conferenza di VAS del redigendo PGT di questo Comune, per atti esterni e interni all'Ente.

E' trasmessa copia di n°51 documenti attinenti la procedura di cui trattasi e successivi alla 1ª conferenza VAS.

A disposizione per quant'altro del caso, cordiali saluti.

Carobbio degli Angeli, 22 gennaio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE / SERVIZIOIl Tecnico Comunale
Dario geom. Ondei

Allegato 52



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

TRASMESSO SOLO A
MEZZO FAX ai sensi
art. 43, comma 6, DPR
445/2000 e s.m.i.

MBAC-DR-LOM
TUTBAP
0000993 29/01/2013
Cl. 34.19.01/4.1

Comune di Carobbio degli Angeli
Piazza Locatelli, 1
24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)
fax: 035/953518

e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como,
Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio
e Varese
piazza Duomo, 14
20122 MILANO
fax: 02/72023269

Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia
via Edmondo De Amicis, 11
20123 MILANO
fax: 02/89404430

Regione Lombardia
Direzione Generale Sistemi Verdi e
Paesaggio
Struttura Paesaggio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
fax: 02/3936118

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle
Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Via San Michele, 22
00153 ROMA
fax: 06/58434416

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
Provincia di BERGAMO
30 GEN. 2013
PROTOCOLLO GEN. N. 1021
CAT. CL. FASC.

OGGETTO: CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio – Convocazione della
seconda conferenza di valutazione in data 14 gennaio 2013.
Trasmissione osservazioni.

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 9654/2012 del 6 novembre 2012, assunta
agli atti di questa Direzione con prot. n. 12238 del 15 novembre 2012,
pur non avendo partecipato alla conferenza convocata per il 14 gennaio scorso,
esaminata la documentazione messa a disposizione, relativa al procedimento in oggetto,
valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico
Regionale e Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale della Provincia di Bergamo),
si osserva quanto segue, utile in fase di adozione dello strumento urbanistico, ai fini di una
corretta redazione definitiva della documentazione del Piano di Governo del Territorio:



Profilo paesaggistico.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in data 19 gennaio 2010 e da allora vigente, individua (art. 16 della Normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica e pertanto lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o di aree tutelate ope legis (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

A tale scopo si richiamano, per una puntuale verifica in fase di redazione definitiva della documentazione del Piano di Governo del Territorio, gli artt. 16 bis (*Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici*), 17 (*Tutela degli ambiti ad elevata naturalità*), 20 (*Rete idrografica naturale*), 24 (*Rete verde regionale*), 25 (*Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei ed Insediamenti Storici*), 26 (*Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico*), 27 (*Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo*), 28 (*Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compressi e contenimento dei processi di degrado*).

Si ricorda altresì che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;
- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici devono essere sottoposti ad esame di impatto paesistico, ai sensi della d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002;

Con riferimento ai criteri di attuazione della pianificazione comunale ed ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (d.G.R. 2727/2011) forniti da Regione Lombardia, gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è pertanto opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala rispetto ad esse e diano conto in maniera critica:

con riferimento al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) Parte III:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati o di aree di tutela ope legis o comunque di aree individuate con specifica tutela dal PPR. Si ricorda che l'elenco dei beni paesaggistici e delle aree tutelate presenti sul territorio può essere verificata attraverso il sito www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20.
- nell'ottica dell'adeguamento dei piani sottordinati al Piano Paesaggistico Regionale, della verifica della conformità ai contenuti dell'art. 135, comma 4;

con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

- dell'Unità tipologica di paesaggio di riferimento, con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- delle strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio (centri e nuclei storici, elementi di frangia, elementi del verde, presenze archeologiche,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

- infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, luoghi della memoria storica) con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- degli ambiti di degrado paesaggistico (se presenti) con verifica di rispondenza agli indirizzi di riqualificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- delle Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento al Titolo II (Paesaggio ed Ambiente);
- dei Repertori;
- della Cartografia (sezione E2 – Paesaggio ed Ambiente);

Profilo culturale (beni architettonici e archeologici), con riferimento al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) Parte II.

Ai sensi del citato Decreto si ricorda che:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato Codice;
- nello specifico, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.;
- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a), 50, 169 il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;
- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c e 52, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;
- gli artt. 21 e 22 del citato Codice definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del citato Codice definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del Codice;
- l'art. 49 del citato Codice stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 56 del citato Codice definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del Codice);
- sotto il profilo archeologico, è importante ricordare che gli indicatori archeologici (ivi compresi i dati geo-morfologici relativi alle trasformazioni del territorio nel tempo) sono elementi conoscitivi necessari al processo di pianificazione. In generale essi



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

sono parte integrante della ricostruzione storico-ambientale e consentono una conoscenza approfondita di carattere diacronico del territorio stesso. Le aree cosiddette "a rischio di rinvenimento archeologico" costituiscono inoltre elementi di vulnerabilità e di fragilità ed è evidente come la conoscenza di queste possa concorrere ad una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali.

Gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto :

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45. Si ricorda che l'elenco dei beni architettonici e archeologici presenti sul territorio può essere richiesto agli organi periferici di tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) o verificata attraverso il sito www.lombardia.beniculturali.it/sistema_informativo_territoriale.
Si richiamano altresì gli eventuali decreti di esclusione dell'interesse culturale poiché gli stessi possono riportare indicazioni e suggerimenti di cautela rispetto ad ambiti che, pur non avendo requisiti di culturalità, possono risultare significativi per il contesto locale.
- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati ai sensi dell'art. 136 e di ambiti di tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del Codice e la predisposizione di documenti specifici di individuazione.
- della individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo" (art. 10, comma 2. della L.R. 12/2005 e s.m.i.);
- pur non essendo sottoposti a specifico provvedimento di tutela ministeriale, dei beni catalogati da Regione Lombardia con schede SIRBeC sul sito www.lombardiabeniculturali.it (ai sensi del Decreto del Dirigente dell'U.O. "Infrastruttura per l'informazione territoriale" del 10 novembre 2006, n. 12520, "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005"); nello specifico si segnala:
 - cascina Torrazzo;
- dell'analisi delle componenti archeologiche, tramite uno studio corredato da cartografie tematiche in scala idonea e da schede descrittive sintetiche relative ai diversi siti e ritrovamenti, analogo a quello previsto dalla procedura della Verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico, applicabile agli interventi sottoposti alla disciplina del Codice Contratti (art. 95 del D.Lgs. 163/2006).

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che il nuovo PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, compresi i centri storici nella loro globalità.

A prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. parte III, Capo II art. 136 comma 1 lettera c), regionale (Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. ed allegati criteri) e provinciale. Il "centro storico" ha un significato più ampio di quello che normalmente si ritiene perché comprende tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. Non va dimenticato infatti che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico anche l'impianto urbanistico contiene significati e valori



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

testimonial. Gli interventi che interessano i centri storici, come precedentemente definiti, è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale. Andranno dunque considerati elementi edilizi (nelle componenti tipologiche e funzionali), spazi esterni ed interni, assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti.

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di :

- recupero dei sottotetti;
- rapporti pieni – vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda infatti con l'obbiettivo di riduzione di consumo di terreno ineditato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane;
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto agricolo del territorio;
- applicazioni di sistemi per l'energia rinnovabile;
- ambiti di trasformazione e di riqualificazione urbana. Con riferimento agli ambiti di trasformazione previsti nel Documento di Piano si fa presente quanto segue:
 1. in linea generale si ricorda che gli interventi di mitigazione, piuttosto che rappresentare una mera forma di mascheramento delle realizzazioni effettuate, devono costituire un vero e proprio miglioramento del contesto paesaggistico di inserimento dell'intervento;
 2. ATR1, ATR6: gli ambiti previsti ricadono in aree tutelate paesaggisticamente *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e come tali qualsiasi intervento in essi previsto deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del citato Decreto;
 3. ATP1, ATP2: gli ambiti investono aree a vocazione prettamente agricola, pertanto è opportuno che le previsioni attuative siano sviluppate mantenendo la leggibilità di segni territoriali storici di origine rurale, quali tracciati poderali, rogge, filari alberati etc;

In generale, ma soprattutto in considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., siano coinvolte preventivamente anche le Soprintendenze competenti in materia, ai fini di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina


TUTBAP/Resp. dell'istruttoria arch. Elena Rizzi



Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
ZONA DI BERGAMO

20123 Milano casella postale 1292 Milano Cordusio
F +39 0239640048
eneldistribuzione@pec.enel.it



Enel-DIS-25/01/2013-0128614

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
Provincia di BERGAMO

- 5 FEB. 2013

PROTOCOLLO GEN. N. ...4.2.3.8...

CAT. ...X... CL. FASC.

Allegato 53

Prioritaria
Comune di Carobbio degli Angeli
Piazza Locatelli 1
24060 Carobbio degli Angeli (BG)

DIS/MAT/NO/DTR-LOM/ZO/ZOBG/UO4

Oggetto: Strade con interferenza d'elettrodotti, sul territorio del Comune di Carobbio degli Angeli bg - Messa in sicurezza

In relazione alla Vostra richiesta del 21 dicembre 2012 (ns. Prot. 0015570 07/01/2013), pervenuta presso i nostri uffici e riferita alla richiesta di esprimere parere di competenza sull'interferenza dei nostri elettrodotti attraversanti strade pubbliche sul Vs. territorio comunale, Vi comunichiamo quanto segue:

Le linee presenti sul territorio del Comune di Carobbio degli Angeli sono opera pubblica indispensabile all'esercizio del servizio di distribuzione di energia elettrica, regolarmente autorizzati dall'autorità pubblica competente e che al pari di tutti i nostri impianti sono stati realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica.

Ricordiamo che l'obbligo di rispettare l'ampiezza delle fasce previste dalla legge n. 36/2001, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, non si applica se nei luoghi non vi è presenza di persone per più di 4 ore giornaliere e non è il caso delle strade.


Per quanto attiene il rispetto dei franchi massimi previsti dalle norme tecniche, ovvero l'altezza minima che i conduttori debbono avere da strutture edifici opere, strade, ecc. essi sono pienamente rispettati e soggetti a verifiche periodiche atte a garantirne il mantenimento.

L'indicazione che possiamo dare, in riferimento a quanto riportato dalla Norma CEI 11-4 2011-01, per le distanze di rispetto, è che dal conduttore più basso sia mantenuta la distanza minima di 1,66 metri. Pertanto è di fatto vietato il transito di mezzi che possano, per composizione normale e/o in caso di parti mobili invadere tale distanza minima

Cogliamo l'occasione per informarvi che le linee sono da considerarsi permanentemente in tensione, pertanto ricordiamo la necessità di rispettare quanto disposto dalla normativa in vigore, in materia di:



1/2



(I) sicurezza per lavori in prossimità di linee elettriche (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

(II) servitù di elettrodotto.

I nostri uffici tecnici rimangono a Vostra disposizione al n. 035-4444961 - sig. Agostino Cagni per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Giovanni Noli
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Prot. 1250
Referente: Riccardo Marengoni
Riferimento N°: 03.12.2012/12657

Bergamo, - 1 FEB. 2013



Spett.le
Comune di Carobbio degli Angeli
Ufficio Tecnico
Piazza A. Locatelli, 1
24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI

alla c.a. *geom. Dario Ondei*

Oggetto: documento di polizia idraulica del reticolo idrico minore – richiesta determinazioni di competenza.

A seguito di nota di codesta Spett.le Amministrazione comunale con prot. N°1035 del 1 dicembre 2012 pari oggetto lo scrivente osserva che:

- il tratto di roggia Lanzi a monte della SP 91 è stato erroneamente definito nei "corsi d'acqua riportati in catasto e non più esistenti per modifiche antropiche". Tale tratto origina poco a monte in via Butonia e scorre verso sud fino alla SP 91 dove scorre poi sotto l'area adibita a parcheggio. Si ribadisce l'esistenza e l'appartenenza al reticolo classificato "di bonifica". (figura 1)
- Il ramo della roggia Lanzi a valle della ferrovia è stato definito nei "corsi d'acqua riportati in catasto e non più esistenti per modifiche antropiche". Si precisa che tale ramo è oggi esistente anche se manca di sbocco a valle (nella canaletta dove defluisce la roggia Castrina), quindi si può escludere dal reticolo classificato di bonifica. (figura 2)
- Risulta poi opportuno inserire anche lo scaricatore del sistema roggia Lanzi/Valletta Santo Stefano, il cui progetto è già stato concordato con codesta Amministrazione Comunale.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.



Mario Reduzzi
Direttore generale

Handwritten signature or initials in red ink.

Allegati: c.s.

Figura 1




Figura 2

